

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI,
ANCHE ALIMENTATI A BIOMASSE E COMBUSTIONI ALL'APERTO
PER LA STAGIONE INVERNALE 2018//2019

Ordinanza n. 5 del 10.10.2018 prot. 22660

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 2/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Visto il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Premesso che:

- la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, per identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione
- con dgrv 1909/2016 sono state approvate le *"linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da pm10"* considerato altresì che la regione veneto, nel perseguire una politica di riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato pme del benzo(a)pirene ha approvato con deliberazione di giunta n. 836 del 06/06/2017 il *"nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e ministero dell'ambiente.

Preso atto:

- delle indicazioni emerse nella riunione del comitato di indirizzo e sorveglianza (cis) della regione veneto del 06.09.2018 circa le misure da adottare nella prossima stagione invernale coerentemente con quanto previsto dalla Dgrv 836/2017 e concernente le indicazioni per la riduzione degli inquinanti;
- delle decisioni approvate nel tavolo tecnico zonale agglomerato Padova (ttz) dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal cis per la prossima stagione invernale 2018/2019, relative oltre al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

Preso atto altresì che ARPAV, con nota del 29.03.2018 ha comunicato che nella stazione di Padova Arcella è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM 10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs 155/2010;

Ritenuta opportuna in applicazione della DGRV 836/17, l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Considerato che:

- *l'Accordo* prevede oltre alle limitazioni sulla circolazione, misure temporanee anche sugli impianti termici, combustioni e spandimento di liquami, da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente sistema "a semaforo":
 1. nessuna allerta – semaforo verde: azioni base per l'intero periodo invernale 1/10/2018 – 1/03/2019;
 2. livello di allerta 1 - semaforo arancio: attivazione di misure aggiuntive rispetto alle azioni base del periodo semaforo verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM_{10} ;
 3. livello di allerta 2 - semaforo rosso: attivazione ulteriori di misure aggiuntive (rispetto a quelle di cui al livello di allerta 1), dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM_{10} ;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Richiamate:

- la DGRV 1908/2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*" che approva la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento dell'aria.
- la DGRV 1909/2016 di approvazione delle "*linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da pm_{10}* "
- il DM 186/2017 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*";

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "*Norme per la tutela dell'ambiente*"; di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- il DPR 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*";

ORDINA

dal **15/10/2018 al 31/03/2019**, nell'intero territorio comunale, le seguenti limitazioni:

allerta" – semaforo verde:

- 1) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2) il **divieto utilizzo** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "2 stelle" (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 3) il **divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" (dal 09.12.2017)

4) il divieto di combustione all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

allerta 1° - semaforo arancio – misure aggiuntive rispetto al livello “semaforo verde”:

- 1) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- 2) il divieto di combustioni all'aperto (di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento). Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, purché la pira sia di ridotte dimensioni;
- 3) **divieto di installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” (dal 09.12.2017);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 5) il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

allerta 2° - semaforo rosso – misure aggiuntive rispetto al livello di allerta 1°;

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017),

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale.

Contro la presente ordinanza con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92 è ammesso ricorso al Ministero dei LL. PP. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, od in alternativa , sempre entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, al T.A.R. del Veneto.

Cadoneghe 10.10.2018

il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale
arch. Enzo Minucci